

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile**

**Modifica dell'8 giugno 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2001<sup>1</sup> al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile<sup>2</sup>:

**Convenzione addizionale del 27 marzo 2001 all'appendice 14 del contratto nazionale mantello (convenzione addizionale "Carpenterie")**

**Art. 1 Aspetti generali**

**Art. 2 Adeguamento salariale 2001**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

8 giugno 2001            In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 Cfr. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile;  
FF 1998 4469/70/71

2 Il testo delle disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.